

## **QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTA IL BULLISMO?**

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo possono integrare violazione di diverse norme della Costituzione, del Codice Civile e del Codice Penale.

### **A) Violazione dei principi fondamentali della costituzione italiana**

I principi di uguaglianza, libertà dell'insegnamento e diritto all'istruzione

I comportamenti legati al bullismo violano innanzitutto alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana, che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana in forza dei seguenti principi:

Articolo 3, comma 1 - uguaglianza formale,

Articolo 3, comma 2 - uguaglianza sostanziale,

Articolo 33, della libertà di insegnamento

Articolo 34, comma 1 - libero accesso all'istruzione scolastica, comma 2 -obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo, comma 3 - riconoscimento del diritto di studio.

### **B) Violazioni della legge penale (illecito penale)**

I reati che possono configurare gli atti di bullismo e cyber bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento. Ad esempio:

Percosse (art. 581 del codice penale); Lesioni (art. 582 del c.p.); Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.); Ingiuria (art. 594 del c.p.) o Diffamazione (art. 595 del c.p.); Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.);Minaccia (art. 612 c.p.); Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis del c.p.) ; Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.),

#### **Come tutelarsi?**

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.).

In altri casi la denuncia deve contenere anche la richiesta di procedere penalmente contro l'autore del reato (querela).

Il processo penale può concludersi con

- la condanna alla reclusione del colpevole, o al pagamento di una pena pecuniaria o altre sanzioni;
- ordine al colpevole di compiere determinate attività socialmente utili.

#### **Il bullo minorenne e' imputabile?**

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.

Se viene, però, riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

### **Responsabilità penale degli insegnanti**

L'insegnante (di una Scuola Statale o Paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale.

L'insegnante può essere punito con un multa da 30 a 516 euro, “quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni “ (art. 361 del c.p.).

Tale responsabilità trova fondamento anche nell'articolo 29 della Costituzione italiana (vedi anche il paragrafo "Culpa in vigilando della Scuola").

### **C) Violazione della norme di diritto privato (illecito civile)**

Il riferimento giuridico per l'illecito civile è l'art. 2043 C.C.:

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto deve rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale Civile, salvo che venga raggiunto prima del processo un accordo tra le parti.

La vittima del bullismo subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose e pertanto tale danno è risarcibile.

### **Quale danno è riconosciuto dalla legge e può essere risarcito?**

DANNO MORALE (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d'animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d'animo);

DANNO BIOLOGICO (danno riguardante la salute e l'integrità fisica e psichica della persona tutelati dalla Costituzione Italiana all'art. 32);

DANNO ESISTENZIALE (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all'immagine, all'autodeterminazione sessuale; la tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall'art. 2 della Costituzione Italiana).

Il danno esistenziale è dato dal non poter più fare, è doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente.

Questo danno viene quantificato dal Giudice in via equitativa (secondo il suo concetto di equità), il che può dar luogo a valutazioni molto diverse.

### **Quali responsabilità prevede la legge civile?**

Negli atti di Bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a. Culpa del bullo minore;
- b. Culpa in vigilando dei genitori;
- c. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando della Scuola).

#### **a) Culpa del bullo minore**

Si applica in questo caso l'art. 2046 del C.C. che, in tema di "Imputabilità del fatto dannoso", sancisce che:

*"Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa".*

Anche il minore pertanto, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo insieme ai genitori ed alla Scuola.

Affinché, pertanto, un soggetto possa essere ritenuto responsabile degli atti di bullismo deve avere la sola capacità di intendere e volere e non la capacità d'agire che, invece, si raggiunge con la maggiore età (e che rileva nei rapporti obbligatori).

#### **b) Culpa in vigilando dei genitori**

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere.

Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale.

Si applica l'articolo 2048 del Codice Civile, primo comma, che recita:

*" Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi."*

A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva.

La giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell'impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso, ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della potestà sancita dall'art. 147. Di conseguenza è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore

(Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi.

Inoltre, la colpa del genitore non coabitante non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove sia dimostrata la carenza di educazione del genitore e di rapporti non costanti con il discendente. ( Tribunale di Milano

### **C 1. Culpa in vigilando della scuola**

L' ART. 28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.-

Al riguardo si segnala la sentenza 8081/13 del Tribunale di Milano, che, in linea interpretativa con la giurisprudenza italiana, sancisce la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per culpa in vigilando, a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore.

La sentenza in questione evidenzia come non sia affatto sufficiente per gli operatori della scuola "vigilare sul comportamento" dei ragazzi al fine di scongiurare episodi di violenza, perché il particolare rapporto che si crea con l'affidare alla scuola un minore concretizza l'evento regolato dall'art. 2048 c.c. (secondo comma) in forza del quale "i precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Per superare la presunzione, la Scuola dovrebbe dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazione antigiuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (vedi Cass. Sez. III , n° 2657/03), che sancisce come "non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose."

### **C 2. Culpa in organizzando della scuola**

La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. L'organizzazione Scuola che non prevenga atti di

bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.

A tal riguardo è necessario distinguere la responsabilità della Scuola privata dalla Scuola pubblica. Alla Scuola privata si applica l'art. 2049 del c.c. che sancisce la responsabilità indiretta dell'istituto scolastico con cui l'insegnante ha un rapporto di lavoro al momento del compimento dell'illecito del minore; viceversa, la Scuola Pubblica ha una responsabilità diretta nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione che può agire in rivalsa sull'insegnante per culpa in vigilando in caso di dolo o colpa grave (art. 61 della legge n. 312/1980).

Prof.ssa Emma Lorella Lo Gullo